

# Prezzi e condizioni carri merci.



**Validi a partire dal 1° gennaio 2011.**



# Indice.

## **Prezzi e condizioni carri merci.**

1. In generale	4
2. Ordinazione di carri	4
3. Consegna dei carri	4
4. Tempo di carico gratuito	5
5. Tassa di sosta dei carri applicata per superamento del tempo di carico gratuito	5
6. Ricovero di carri merci	7
7. Ricovero di carri merci privati	7
8. Carico e scarico	7
9. Noleggio di carri merci	7
10. Contatto	7

## **Appendice.**

Condizioni generali Cargo.	8
Estratto del listino prezzi per prestazioni complementari in Svizzera.	13

# Prezzi e condizioni carri merci.

4

## 1. In generale

Le disposizioni seguenti si basano sulle Condizioni generali (CG) per i trasporti di merci in Svizzera e per i trasporti internazionali di FFS Cargo SA 2011 (cfr. appendice). Di seguito vengono descritti più dettagliatamente solo i punti integrativi e se necessario sarà fatto riferimento alle relative cifre delle CG.

Per quanto riguarda i prezzi fa fede il «Listino prezzi per prestazioni complementari in Svizzera» (vedi appendice). Qualora necessario, sarà fatto di volta in volta riferimento al LAC (codice tipo di prestazione) determinante. I prezzi sono indicati in franchi svizzeri più IVA.

## 2. Ordinazione di carri

### 2.1 Prenotazione di carri vuoti

Per l'ordinazione valgono le cifre 5.1 e 5.2 delle CG.

Termine per le ordinazioni di carri in Svizzera: i carri devono essere prenotati al più tardi entro le ore 8 del giorno lavorativo precedente la data desiderata per la consegna dei carri. Indicare nella prenotazione il nome della stazione di destinazione.

Termine per le ordinazioni di carri all'estero: i carri devono essere prenotati al più tardi entro le ore 8 dei tre giorni lavorativi precedenti la data desiderata per la consegna dei carri. Indicare nella prenotazione il nome della stazione di destinazione.

### 2.2 Conferma di prenotazione

In caso di disponibilità dei carri, al committente viene inviata una conferma di garanzia per il tipo di carro desiderato. Qualora il tipo di carro desiderato non sia disponibile, viene sottoposta al committente un'offerta sostitutiva nel caso in cui FFS Cargo abbia a disposizione un veicolo sostitutivo e purché il committente ne abbia fatto richiesta all'atto della prenotazione. Per ogni prenotazione il committente riceve in ogni caso una conferma di ricezione.

## 3. Consegna dei carri (LAC 1073, 1120, 1033, 1034)

Per la consegna dei carri vale la cifra 5.3 delle CG.

La consegna dei carri confermati è a cura del team di Produzione Cargo Regionale (team RCP) presso il luogo e alla data e ora concordati.

Per la consegna (incl. il ritiro) presso il binario di raccordo viene addebitato il prezzo concordato per contratto o il prezzo in base alla tariffa oraria definita nel «Listino prezzi per prestazioni complementari in Svizzera».

Su ogni carro ordinato e già assegnato, ma non impiegato, si applicano le tasse di storno ai sensi del «Listino prezzi per prestazioni complementari in Svizzera».

#### 4. Tempo di carico gratuito

Il tempo di carico è il lasso di tempo concesso per eseguire il carico, lo scarico, il ricarico o il controllo doganale dei carri merci in arrivo.

---

Sono gratuiti i seguenti tempi di carico:

- 8 ore lavorative per carico o scarico di carri merci
  - 12 ore lavorative per controllo doganale dei carri merci in arrivo
  - 20 ore lavorative per ricarico di carri merci
- 

Il tempo di carico gratuito inizia con la consegna/messa a disposizione del carro da parte del team RCP presso il luogo di carico/scarico concordato e termina con la notifica di disponibilità al ritiro da parte del cliente. Responsabile del rispetto del tempo di carico è, per il carico, chi ha ordinato i carri vuoti e per lo scarico, il destinatario.

---

Il tempo di carico gratuito si riferisce sempre alle ore lavorative, da lunedì a venerdì dalle 7 alle 17, per Cargo Express sono considerate ore lavorative supplementari anche il sabato dalle 7 alle 12. Al di fuori delle ore lavorative il tempo di carico gratuito si interrompe. Lo stesso vale per i fine settimana (dalle 17 di venerdì alle 7 di lunedì, o dalle 12 di sabato alle 7 di lunedì nella rete Express) nonché per i giorni festivi (interruzione dalle 17 dell'ultimo giorno lavorativo prima del giorno festivo fino alle 7 del primo giorno lavorativo successivo al giorno festivo).

---

Se, al termine dell'orario lavorativo, il tempo di carico gratuito non è completamente terminato, riprenderà il giorno lavorativo successivo a partire dalle 7.

---

Per il ritiro vale la cifra 5.7 delle CG.

---

Il cliente non è autorizzato a effettuare lavori di riparazione sui carri. I lavori di riparazione eseguiti senza autorizzazione saranno eliminati a spese del cliente. Restano espressamente riservate le pretese di risarcimento e i costi derivanti.

---

#### 5. Tassa di sosta dei carri applicata per superamento del tempo di carico gratuito (LAC 1113 e 1114, cfr. appendice)

Dopo il superamento del tempo di carico gratuito ai sensi della cifra 4, FFS Cargo calcola una tassa di sosta dei carri in base al «Listino prezzi per le prestazioni complementari in Svizzera». La tassa di sosta dei carri viene addebitata in spedizione al committente dei carri e in arrivo al destinatario dei carri.

---

Nei momenti di maggior richiesta stagionale, ovvero in caso di elevato fabbisogno di carri, FFS Cargo può adeguare al singolo caso le tariffe della tassa di sosta dei carri pubblicandole su [www.sbbcargo.com](http://www.sbbcargo.com) con un preavviso di 14 giorni.

---

La restituzione è disciplinata alla cifra 6.4 delle CG. A partire dal 61° giorno, oltre alla tassa di sosta, viene addebitato un risarcimento giornaliero per il mancato trasporto pari a cinque volte la tariffa di sosta.

---



  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
S 37.0m 37.0m 49.0m 54.0m 59.0m 54.0m 63.0m 67.0m  
120  
00mm  
31 RIV  
85 SBB-CFF  
477 7247-1  
Shimmns  
- 12.04m -  
22780kg  
24t

FF

## 6. Ricovero di carri merci (LAC 1072 e 1112, cfr. appendice)

La cifra 6.5 delle CG disciplina la mancata presa in consegna dei carri. Tale evenienza può rendere necessario un ricovero.

Il ricovero dipende dalla disponibilità di spazio in loco e non può essere garantito. I carri per il trasporto di merci pericolose non possono essere ricoverati.

Il ricovero è a pagamento e non è previsto alcun termine gratuito. La durata del ricovero viene calcolata in base al numero di periodi di ritardo per ogni periodo di 24 ore iniziato secondo le tariffe vigenti per la tassa di sosta come risarcimento per l'uso del binario. Indipendentemente da ciò, FFS Cargo può addebitare una spesa supplementare per attività di manovra.

## 7. Ricovero di carri merci privati (LAC 1083 e 1097, cfr. appendice)

Il ricovero di carri merci privati vuoti è possibile previo accordo ai sensi del «Listino prezzi per prestazioni complementari in Svizzera», ma può essere offerto solo se sono presenti sufficienti capacità per il ricovero e non può essere in ogni caso garantito. I carri per il trasporto di merci pericolose non possono essere ricoverati. Indipendentemente da ciò, FFS Cargo può addebitare una spesa supplementare per attività di manovra. Se risultano necessarie prestazioni supplementari (ad es. attività di manovra), queste valgono come prestazioni complementari (a pagamento).

## 8. Carico e scarico

Per il carico e lo scarico valgono i rispettivi punti delle CG alle cifre 5 e 6.

Se un carro soggetto allo standard GHP viene sporcato, va ripulito a spese del cliente. In tal caso la pulizia viene eseguita secondo le direttive GHP (LAC 1062/1063, cfr. appendice)

## 9. Noleggio di carri merci (LAC 1101 e 1073, cfr. appendice)

Su richiesta, FFS Cargo noleggia carri merci di proprietà della ferrovia per scopi di magazzinaggio, eventi PR e destinati al pubblico, costruzione di binari e traffico di cantiere, fatta salva la disponibilità dei carri. La durata del noleggio è di tre mesi al massimo.

## 10. Contatto

Servizio clienti FFS Cargo:

Telefono per la Svizzera	0800 707 100
Telefono per l'Europa	00800 7227 2224
Fax per la Svizzera	0800 707 010
Fax per l'Europa	00800 7222 4329

cargo@sbbcargo.com  
www.sbbcargo.com

# Appendice.

## Condizioni generali Cargo.

8

### Condizioni generali di contratto

Trasporto di merci in Svizzera e trasporto internazionale in vigore dal 1.1.2011

#### 1. Campo di applicazione

1.1 Le Condizioni generali di contratto (CGC) regolano i rapporti fra i clienti e la Ferrovie Federali Svizzere FFS Cargo SA (di seguito «FFS Cargo») per le prestazioni fornite nell'ambito dei trasporti, per quelle complementari e per i servizi. Esse valgono per i trasporti nazionali e internazionali effettuati da FFS Cargo e dalle sue società affiliate. I trasporti che FFS Cargo effettua fra stazioni situate su territorio svizzero sono sottoposti alla Legge sul trasporto di merci e all'Ordinanza sul trasporto di merci, anche qualora venga attraversato il territorio di uno stato confinante. Per i trasporti internazionali si applicano le Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM).

1.2 Si applica la versione delle CGC valida al momento della stipulazione del contratto di trasporto.

1.3 Le Condizioni generali di contratto del cliente sono valide solo nella misura in cui siano state concordate per iscritto dalle parti contraenti.

1.4 Le informazioni di contatto per le relazioni commerciali con FFS Cargo, sede principale di Basilea, nonché i dettagli di e-services si possono consultare all'URL [www.ffscargo.com](http://www.ffscargo.com).

#### 2. Disposizioni e direttive rilevanti

A complemento delle Condizioni generali trovano applicazione le seguenti condizioni, direttive e disposizioni nella versione in vigore, anch'esse consultabili all'URL [www.ffscargo.com](http://www.ffscargo.com):

2.1 Valgono le seguenti condizioni di FFS Cargo:

- «Descrizioni di prodotti di FFS Cargo»
- «Catalogo dei prezzi e condizioni per le prestazioni di trasporto merci FFS Cargo SA» e «Tariffe Import/Export» e «Transito»
- «Prezzi e condizioni carri merci»
- «Tariffario prestazioni complementari Svizzera»
- «Lista delle affrancazioni»

2.2 Inoltre valgono le seguenti direttive e disposizioni:

- «Direttiva per i trasporti di merci pericolose FFS Cargo»
- «Direttive per il carico FFS Cargo»
- «Direttiva per la sicurezza del trasbordo delle merci»

· «Condizioni generali per attrezzi scambiabili di FFS Cargo»

· «Direttiva per la garanzia della sicurezza nel settore alimentare e del foraggio»

2.3 Per l'uso di carri ferroviari vige il «Contratto uniforme d'utilizzazione dei carri merci (CUU)».

#### 3. Convenzione per le prestazioni di trasporto e per i contratti di trasporto

3.1 La base per le prestazioni che FFS Cargo dovrà fornire è costituita da una convenzione per le prestazioni di trasporto, da stipulare per iscritto con il cliente e che entrambe le parti dovranno sottoscrivere. Questa convenzione contempla i dati essenziali riguardanti le prestazioni, necessari per concludere il contratto di trasporto. In assenza di una convenzione per le prestazioni di trasporto sottoscritta da ambedue le parti, l'offerta è considerata accettata dal cliente, qualora egli non la contesti entro i termini previsti. In assenza di una siffatta offerta, entrano in vigore i listini prezzi, le tariffe e le condizioni per le prestazioni di trasporto merci di FFS Cargo menzionati in cfr. 2.

3.2 I contratti di trasporto sono considerati perfezionati allorché il cliente abbia trasmesso l'incarico di trasporto alla sede principale di FFS Cargo di Basilea e l'incarico sia stato accettato. Restano riservati accordi di altro tenore stabiliti nella convenzione per le prestazioni di trasporto.

3.3 Il contratto di trasporto termina con la messa a disposizione della merce al destinatario nel punto concordato e allorché il destinatario stesso la prenda in consegna. Restano riservati accordi di altro tenore stabiliti nella convenzione per le prestazioni di trasporto. Se il cliente non ritira la merce entro il termine stabilito, FFS Cargo chiederà al mittente di dare le necessarie disposizioni. Eventuali costi supplementari imputati a FFS Cargo dovranno essere assunti dal cliente.

3.4 Il contratto di trasporto può essere modificato mediante una disposizione ulteriore fatte salve le premesse riguardanti i diritti sul trasporto. Per effettuare la modifica viene riscossa una tassa. La disposizione va trasmessa, in forma scritta o per via elettronica, alla sede principale di FFS Cargo di Basilea.

3.5 FFS Cargo si riserva l'opzione di affidare il trasporto a un «trasportatore sostituto» secondo l'art. 3 CIM.

#### 4. Incarico di trasporto

4.1 L'incarico di trasporto deve essere trasmesso per via elettronica tramite e-services. Tutte le altre forme di trasmissione sono a pagamento. L'incarico deve contemplare tutte le indicazioni necessarie affinché il trasporto possa essere eseguito nei dovuti modi.

4.2 FFS Cargo non ha l'obbligo di controllare il contenuto delle spedizioni.

#### 5. Carri e unità di carico

5.1 Le ordinazioni di carri e altre unità e mezzi di carico vengono inoltrate per via elettronica tramite e-services.

5.2 Le ordinazioni di carri e di unità di trasporto sia con sia senza una prestazione di trasporto conseguente comportano sempre la conclusione di un contratto per la fornitura di carri. Il contratto è considerato concluso se al cliente sono stati comunicati il luogo e le condizioni e se egli non li ha immediatamente contestati.

5.3 FFS Cargo mette a disposizione carri e unità di carico appropriati per il trasporto, a patto che siano disponibili e che l'uso previsto ed il luogo di destinazione consentano l'impiego del carro desiderato. FFS Cargo si riserva però il diritto di mettere a disposizione carri di tipo analogo a quello richiesto dal cliente, qualora non ve ne siano del tipo richiesto.

5.4 Se un carro già ordinato e assegnato o un'unità di carico già richiesta e attribuita non è poi utilizzato/a, viene sempre riscosso il corrispettivo conforme alla tabella «Prezzi e condizioni carri merci».

5.5 Prima di procedere al carico, il cliente è tenuto a controllare che i carri messi a sua disposizione e le unità di trasporto che gli sono state assegnate siano adatti allo scopo per il quale devono essere utilizzati a norma di contratto, verificando inoltre che il materiale che gli è stato attribuito non evidenzia palesi difetti, compresa la sporcizia; eventuali contestazioni dovranno essere comunicate immediatamente a FFS Cargo, sede principale di Basilea, accludendo una foto digitale.

5.6 Il cliente ha la responsabilità di accertarsi che i carri e le unità di carico siano veramente stati completamente scaricati, vengano disinfettati e puliti secondo le prescrizioni vigenti, e che vi siano tutte le parti amovibili. I carri e le unità di carico vanno inoltre restituiti, entro il termine convenuto, al punto di consegna o al terminale stabilito. Se ciò non avviene, FFS Cargo riscuote il

corrispettivo, a titolo d'indennizzo per le spese sostenute, secondo la tabella «Prezzi e condizioni carri merci».

5.7 Il cliente comunica a FFS Cargo, sede principale di Basilea, i carri e le unità di carico vuoti e pieni e pronti per il ritiro.

5.8 I carichi per il cui trasporto, a causa della loro mole, delle loro misure o della loro natura è necessario adottare precauzioni particolari, tenendo conto degli impianti o dei mezzi d'esercizio di un'impresa di trasporti, sono considerati trasporti eccezionali. L'onere supplementare per queste spedizioni viene fatturato al cliente.

#### 6. Carico e scarico

6.1 Il cliente è responsabile dello svolgimento delle operazioni di carico e scarico ai sensi delle «Direttive di carico emanate da FFS Cargo», salvo accordi diversi. FFS Cargo è autorizzata a verificare la sicurezza del carico, dei carri e delle unità di carico.

6.2 In caso di dubbio fondato sul mancato rispetto delle direttive di carico, FFS Cargo è autorizzata a prendere le precauzioni necessarie. Questo vale in particolare alla presenza di sostanziali differenze fra il carico pattuito e il carico reale, nei casi in cui il carico superi il peso totale autorizzato o quando la tipologia della merce o del carico ostacoli il trasporto.

6.3 FFS Cargo è autorizzata a mettere in conto al cliente i costi causati dalla rettifica del carico e da eventuali ritardi di trasporto nonché a esigere il risarcimento dei danni.

6.4 Se i termini fissati per il carico e lo scarico vengono oltrepassati, si riscuotono le tasse di sosta in conformità alla tabella «Prezzi e condizioni carri merci». Se la restituzione dei carri non avviene entro 60 giorni, si addebita un risarcimento per mancata disponibilità come prestabilito.

6.5 Se il mittente o il destinatario non è in grado di accettare puntualmente i carri che gli spettano, il cliente dovrà assumersi i costi che ne conseguono.

6.6 Qualora il piazzale di carico o di scarico venga sporcato, esso deve essere pulito immediatamente. È vietato raccogliere residui del trasbordo sui binari. FFS Cargo svolge eventuali lavori di pulizia mentre i costi sono a carico del cliente.

6.7 Eventuali danni alla merce devono essere notificati immediatamente a FFS Cargo, sede principale di Basilea.

6.8 FFS Cargo ha il diritto di controllare in qualsiasi momento l'entità del danno.

6.9 FFS Cargo si riserva il diritto di verificare sul posto se le operazioni di carico e scarico sono appropriate.

### **7. Prescrizioni doganali e altre prescrizioni amministrative**

Le prescrizioni doganali e le altre prescrizioni amministrative vengono applicate nel periodo in cui la merce si trova in viaggio, da FFS Cargo o dai suoi mandatari, salvo accordi diversi. Per le prestazioni e i ritardi accumulati nell'esecuzione, che sono non riconducibili alla responsabilità di FFS Cargo né dei suoi mandatari, FFS Cargo riscuote un indennizzo ai sensi del «Tariffario prestazioni complementari Svizzera».

### **8. Merci pericolose**

8.1 Il cliente è tenuto a osservare le prescrizioni relative alle merci pericolose e la Direttiva per i trasporti di merci pericolose di FFS Cargo.

8.2 FFS Cargo accetta e consegna le merci pericolose se è stato stipulato un accordo con il mittente o il destinatario in cui si definisce l'assunzione degli obblighi di sicurezza e diligenza fino al ritiro o la messa a disposizione.

8.3 Il cliente esonera FFS Cargo da qualsiasi responsabilità verso terzi, legate al trasporto, al deposito e trattamento, nonché dagli obblighi imputabili alla natura specifica della merce e alla mancata contestazione degli obblighi di diligenza cui il cliente sottostà.

### **9. Fatturazione e pagamento**

9.1 Le fatture devono essere saldate immediatamente alla scadenza secondo le condizioni di pagamento e senza deduzioni. I termini di pagamento vengono stabiliti in genere nella convenzione per le prestazioni di trasporto o in una convenzione quadro. Salvo un tale patto, è previsto il pagamento entro 14 giorni dalla data della fattura. Se il pagamento non viene effettuato entro il termine previsto, il cliente cade in mora senza l'obbligo di sollecito da parte di FFS Cargo. L'interesse di mora è dell'8 % per anno.

9.2 Salvo accordi diversi presi per contratto, le fatture vengono emesse ogni 14 giorni.

9.3 Nel quadro dell'esecuzione del contratto di trasporto, FFS Cargo ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento il pagamento anticipato o la fornitura di garanzie (es. garanzie bancarie).

### **10. Responsabilità**

10.1 FFS Cargo risponde esclusivamente in conformità alle disposizioni legali. Le limitazioni della responsabilità ai sensi della Legge sul trasporto di merci, dell'Ordinanza sul trasporto di merci e del CIM si applicano anche alle pretese extra contrattuali. Speciali limitazioni della responsabilità possono tuttavia essere concordate per merci il cui trasporto risulti particolarmente difficoltoso o sia connesso con rischi specifici.

10.2 È escluso la possibilità di richiedere a FFS Cargo risarcimenti che vadano oltre quelli previsti dalla legge.

10.3 Il cliente è responsabile degli errori e delle omissioni a lui imputabili e degli errori e dimenticanze commessi dalle persone che lo coadiuvano nel suo operato, in modo particolare per tutte le conseguenze risultanti da un imballaggio carente o da un carico difettoso, o per quelle dovute a indicazioni inesatte, imprecise, lacunose o alla mancanza di indicazioni nell'incarico di trasporto o nei moduli doganali o in relazione alla manutenzione.

10.4 Il cliente è responsabile di tutti i danni da lui causati ai carri, alle unità di carico e ai mezzi di carico.

10.5 Se il cliente utilizza un carro il cui proprietario non ha aderito al CUU, egli si assume la responsabilità del proprietario ai sensi del CUU e, in caso di sinistro, su FFS Cargo non ricade alcuna responsabilità.

### **11. Entity in charge of maintenance (ECM)**

11.1 Ai sensi degli art. 9 e 27 della Convenzione sul trasporto ferroviario internazionale (COTIF) e dell'art. 14a della direttiva UE 2004/EG (direttiva sulla sicurezza), ogni carro merci deve essere assegnato a un «soggetto responsabile della manutenzione dei carri ferroviari» (Entity in charge of maintenance, ECM). L'ECM deve disporre inoltre della relativa certificazione.

11.2 Il cliente è tenuto ad accertarsi che i carri da egli forniti siano stati assegnati a un ECM e, su richiesta di FFS Cargo, è tenuto a fornire la relativa documentazione.

11.3 Se il cliente mette a disposizione un carro merci che non è stato assegnato ad alcun ECM, FFS Cargo ha

la facoltà di escludere il carro in questione dal trasporto e di fatturare al cliente i costi di quest'operazione.

## **12. Prescrizione**

A prescindere da norme legali imperative, tutti i diritti rivendicati nei confronti di FFS Cargo si estinguono dopo un anno. Il termine di prescrizione decorre dal momento della consegna della merce trasportata oppure, in caso di perdita, danneggiamento o ritardo, a partire dal giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la consegna.

## **13. Diritto applicabile e foro competente**

13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia.

13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

## **14. Clausola di trasferimento**

Nel caso in cui FFS Cargo trasmetta l'operazione in gran parte o completamente a una società affiliata – sia che le appartenga al cento per cento, sia che si tratti di un'impresa gestita in comune – il rapporto contrattuale sarà proseguito con la società corrispondente, previo avviso al cliente.



D 100 003 SR  
Am 842 011-9  
SBB CFF FFS Cargo

# Appendice.

Estratto del listino prezzi per prestazioni complementari in Svizzera.

13

## 1. Prestazioni complementari generali

LAC	Descrizione delle prestazioni	Unità	Prezzo in CHF
<b>Tariffa oraria per prestazioni complementari solo in relazione a trasporti ferroviari con FFS Cargo</b>			
1021	• Manovratore	all'ora	100.–
1022	• Macchinisti di manovra	all'ora	100.–
1023	• Locomotiva di manovra	all'ora	100.–
1129	• Personale d'ufficio	all'ora	120.–
1020	• Verificatore/funzionario controllo carri Conteggio al minuto esatto	all'ora min. ¼ d'ora	100.–

## 2. Trattamento di spedizioni

LAC	Descrizione delle prestazioni	Unità	Prezzo in CHF
1073/ 1120	<b>Consegna e ritiro presso il binario di raccordo della stazione di spedizione o di destinazione</b>		come da contratto o a forfait

## 8. Altre prestazioni

LAC	Descrizione delle prestazioni	Unità	Prezzo in CHF
<b>Tassa di storno per carri non utilizzati</b>			
	• Annullamento fino a due giorni lavorativi prima della data concordata per la consegna dei carri		gratis
1033	• Annullamento entro le ore 9 del giorno lavorativo precedente la data concordata per la consegna dei carri		100.–
1034	• Annullamento dopo le ore 9 del giorno lavorativo precedente la data concordata per la consegna dei carri		200.–
<b>Pulizia e decontaminazione carri</b>			
1080	• Rimozione di residui e pulizia	all'ora	tariffa oraria
1081	• Costi di smaltimento		in base alle spese
1082	• Costi di manovra in base al tempo impiegato	all'ora	tariffa oraria
1082	• Costi di trasporto		secondo accordo
<b>Lavaggio a umido dell'intero carro in base alle direttive GHP</b>			
1062	• Carri a 2 assi	per carro	1180.–
1063	• Carri a 4 assi	per carro	1740.–

LAC	Descrizione delle prestazioni	Unità	Prezzo in CHF
<b>Assicurazione, interesse alla consegna (possibile solo nel traffico internazionale)</b>			
1084	• Nel traffico con un paese confinante	dell'importo dichiarato	0,5 %
1085	• Nel traffico con paesi terzi, in transito attraverso un paese confinante		1 %
1086	• Nel traffico con paesi terzi, in transito attraverso più paesi • Minimo per spedizione		2 % 42.–
<b>Tassa di sosta dei carri</b>			
<b>Carri di proprietà della ferrovia e carri P-ICF su binario della ferrovia</b>			
1072	• Carri a 2 assi	ogni 24 ore	83.–
1112	• Carri con più di 2 assi	ogni 24 ore	115.–
<b>Carri privati su binario della ferrovia (senza carri P-ICF)</b>			
1083	• Carri a 2 assi	ogni 24 ore	33.–
1097	• Carri con più di 2 assi	ogni 24 ore	45.–
<b>Carri di proprietà della ferrovia e carri P-ICF su binario privato</b>			
1113	• Carri a 2 assi	ogni 24 ore	47.–
1114	• Carri con più di 2 assi	ogni 24 ore	68.–
	<b>Carrelli stradali/carrelli trasportatori su binario privato</b>	in più ogni 24 ore	38.–
1119	Se la consegna del carro non avviene entro 60 giorni dalla consegna/messa a disposizione, dal 61° giorno viene fatturata oltre alla tassa di sosta un'indennità per mancato trasporto per ogni giorno aggiuntivo, il che corrisponde al quintuplo del tasso relativo alla tassa di sosta dei carri.		
<b>Noleggio di carri merci a scopo di deposito</b>			
1101	• Carri di proprietà della ferrovia secondo disponibilità (occorre inoltrare la richiesta)	per giorno civile	secondo accordo
1073	• Per la consegna e il ritiro viene applicato un compenso per la messa a disposizione (non si applica in relazione al trasporto del carico da parte di FFS Cargo)	per carro	secondo accordo
1075	<b>Lubrificazione degli scambi nel binario di raccordo del cliente</b>	per ogni scambio e all'anno	300.–

Tutti i prezzi s'intendono IVA esclusa.

## 9. Glossario

<b>Glossario</b>	
<b>A</b>	Esportazione
<b>AD</b>	Dichiarazione di esportazione
<b>AS</b>	Attrezzi scambiabili (palette EUR, telai, coperchi)
<b>CM</b>	Casse mobili
<b>Container</b>	20', 40'
<b>CV</b>	Controllo veicoli
<b>Documento T</b>	Documenti doganali per merci non sdoganate e per ottenere lo status doganale UE Oggi preparato elettronicamente tramite la procedura «NCTS»
<b>E</b>	Importazione
<b>EWLV</b>	Traffico a carri completi isolati
<b>FCV</b>	Funzionario controllo veicoli
<b>GC</b>	Grande contenitore
<b>High Cube</b>	Contenitore più alto
<b>ICF</b>	Intercontainer/Interfrigo SA
<b>IRME90</b>	Documento di accompagnamento per l'importazione di Rottami metallici da paesi Extra U. E
<b>KS</b>	Servizio clienti
<b>LAC</b>	Codice tipo di prestazione
<b>NCTS</b>	New Computerized Transitsystem
<b>PCD</b>	Procedura centralizzata delle dogane
<b>RID</b>	Regolamento internazionale sul trasporto di merci pericolose
<b>SR</b>	Semirimorchio

**FFS Cargo AG**  
Servizio clienti  
Centralbahnstrasse 4  
4065 Basilea, Svizzera  
Telefono Svizzera 0800 707 100  
Telefono Europa 00800 7227 2224  
Fax Svizzera 0800 707 010  
Fax Europa 00800 7222 4329  
[cargo@sbbcargo.com](mailto:cargo@sbbcargo.com)